

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Ambiente, relativa al seguente oggetto:

UFFICIO AMBIENTE.

SERVIZIO PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RIFUGIO ARGO.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica e contabile;

Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:

UFFICIO AMBIENTE.

SERVIZIO PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RIFUGIO ARGO.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO:
UFFICIO AMBIENTE.
SERVIZIO PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO - CONVENZIONE
CON L'ASSOCIAZIONE RIFUGIO ARGO.**

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente.

Viste:

- la legge del 14/08/1991, n. 281: “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo“;
- il decreto del Ministero della Sanità del 14/10/1996, avente per oggetto: “Norme in materia di affidamento dei cani randagi“;
- la Legge Regionale del 26/07/1993 n.34, avente per oggetto: “Tutela e controllo degli animali da affezione“;
- il regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge Regionale citata, promulgato con D.P.G.R. n.4359 dell'11/11/1993;

Richiamata le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 318, con la quale veniva affidato per gli anni 1998/2000 l'incarico alla “Associazione Rifugio Argo“, con sede legale in Val della Torre - Via Betulle n.6 - ed operante in Alpignano - Via Caselette n.71 - dello svolgimento del servizio di prevenzione del randagismo canino - e
- n. 322 del 24 novembre 1998 che ha esteso la durata della concessione del servizio a cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1998;

Considerato che l'Associazione Rifugio Argo ha richiesto (prot. 3972 del 14.02.2002) la ridiscussione e stipula di una nuova Convenzione per gli anni 2003/2007 ed in seguito a successivi incontri tra la Signora CERONI Lidia, Presidente dell'Associazione " Rifugio Argo " e l'Amministrazione a partire dal febbraio 2002 ;

Preso atto:

- che la Convenzione prevede all'art.9 che la durata della concessione del servizio sia fissata in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2003 ;
- che la Convenzione prevede all'art.8 che il pagamento avvenga con cadenza bimestrale;
- che alla data del 1° gennaio 2003 gli abitanti residenti ad Alpignano sono pari a 17.002;
- che all'art. 7 della convenzione è contemplata l'erogazione di un contributo una-tantum di €6.197,00 che verrà regolata da successivo e separato atto;

Ritenuto che la finalità dell'Associazione “Rifugio Argo“ sia in ottemperanza con quanto previsto dal D.P.R.G. n.4359 dell'11 Novembre 1993 che all'art.5, comma 6, recita: “i Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi, servizi e contributi a condizione che l'Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l'affidamento degli animali a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1) - Di approvare l'allegata bozza di "Convenzione per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi".

2) - Di affidare all'Associazione "Rifugio Argo" con sede legale in Val della Torre, via Betulle n.6 - P.I. 95536350010 - il servizio di "Prevenzione del randagismo canino" per gli anni a decorrere dal 2003 fino al 2007.

3) - Di impegnare sul Capitolo P.E.G. 4140 la somma di €11.415,04 sul bilancio degli esercizi 2003 (Imp. 2003/509) - 2004 (Imp. 2004/36) - 2005 (Imp. 2005/1), dando mandato al Servizio Finanziario di annotare la somma di cui sopra a carico degli esercizi 2006 e 2007.



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Area Territorio
Sezione Ambiente

BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI

L'anno duemilatre, il giorno.....del mese di.....nella Sede Municipale,

TRA

il Comune di Alpignano, rappresentato in questo atto dal Geom **DEPETRIS Sergio**, Responsabile dell'Area Territorio, autorizzato alla stipula del presente ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107, co.3, lett.C, e art. 109 della Legge del 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i. (T.U.E.L.) e dell'art. 77 comma 2 dello Statuto Comunale, domiciliato per il presente Atto presso la Residenza Comunale;

E

la Signora **CERONI Lidia**, nata a Torino il 17/01/1945, residente in Val della Torre (TO), Via Betulle n.6, in qualità di Presidente dell'Associazione "Rifugio Argo" con sede legale in Val della Torre, Via Betulle n.6 - C.F. 95536350010 -

RICHIAMATI

- la Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 "Legge quadro in materia d'animali da affezione e prevenzione del randagismo" (G.U. n. 203 del 30/08/1991);
- la Legge Regionale n. 20 del 13 Aprile 1992 "Istituzione dell'anagrafe canina";
- la Legge Regionale n. 34 del 26 Luglio 1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione " ed in particolare l'art. 7 che prevede, da parte dei Comuni, singoli o associati, l'istituzione ed il mantenimento in esercizio di un servizio pubblico di

cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

- il Regolamento recante criteri per l'applicazione delle Legge Regionale n.34 del 26 Luglio 1993, promulgato con D.P.G.R. n.4359 dell'11 Novembre 1993;

V I S T E

- la comunicazione della Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità – prot. 2758/51 del 26 giugno 1996, con la quale si sollecitava tutti i Sindaci della Provincia di Torino “all'attivazione di canili pubblici con un valido servizio di cattura“;
- la Determinazione del Direttore della Sanità Pubblica n.177 del 14 Marzo 2001 con la quale l'Associazione “Rifugio Argo“ predetta è stata iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali;
- la Delibera della Giunta Comunale n.....in data....., esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato affidato all'Associazione Rifugio Argo, d'ora in poi denominata “Rifugio Argo“, con sede in Val della Torre, Via Betulle n.6, il servizio di cattura e custodia dei cani randagi per gli anni 2003/2004/2005/2006/2007 e con la quale si approvava lo schema della seguente convenzione;

C O N S I D E R A T O

che il Comune di Alpignano, d'ora in poi denominato “Comune“, non dispone di strutture idonee a garantire tale servizio e che, pertanto, occorre affidare l'incarico a terzi che dispongono delle strutture succitate;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra identificate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune di Alpignano affida al Rifugio Argo l'incarico di cattura e custodia dei cani randagi su richiesta del Comando di Polizia Municipale.

Detto incarico dovrà essere espletato con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali, sia per la salute pubblica, e non oltre tre ore dall'avvenuta formale richiesta da parte della Polizia Municipale.

Articolo 2

Gli animali dovranno essere tenuti presso il canile del Rifugio Argo, attualmente in Alpignano (TO), Borgata Aprà e , successivamente, come precisato al successivo articolo 7, in Val della Torre, presso il previsto nuovo complesso di via Gibbione) essere adeguatamente nutriti e curati, per un periodo non inferiore ai dieci

giorni, fatti salvi i casi in cui il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, una volta eseguiti gli accertamenti sanitari previsti.

Dovranno essere osservate le norme igieniche personali atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi, osservando le norme di pulizia e disinfestazione dei box del canile e disponendo che i cani abbiano costantemente a disposizione acqua e alimenti almeno una volta al giorno, seguendo le disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..

Gli animali tatuati dovranno essere riconsegnati ai proprietari a cui verranno accollate le spese di assistenza e di cattura.

Gli animali non tatuati che non siano stati rivendicati dai proprietari e che non siano stati ceduti a privati cittadini, potranno essere trasferiti a box collettivi come previsto dalla legge vigente.

Articolo 3

Il Rifugio Argo dovrà tenere aggiornato un apposito registro di carico-scarico, a pagine bollate e vidimate dal Comune e sotto vigilanza del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, sul quale annotare la data ed il luogo della cattura, i dati segnaletici degli animali catturati, il numero del tatuaggio se è già esistente, ovvero quello che verrà eseguito dal veterinario dell'A.S.L., gli eventuali altri interventi veterinari effettuati, la data di cessione e le generalità del destinatario.

Il Rifugio Argo dovrà fornire, dietro richiesta eventuale dei cittadini, le informazioni relative ai cani catturati e non potrà consegnare gli animali catturati a persone che non diano affidamento.

Nel caso di morte dell'animale verrà richiesto l'intervento del veterinario che, dopo gli accertamenti del caso, dovrà dare il nulla osta per il trasporto della carcassa presso le idonee strutture.

Il tutto sarà annotato sull'apposito registro.

Articolo 4

Nello svolgimento del servizio il Rifugio Argo dovrà attenersi a tutte le disposizioni che gli vengano impartite dal Comune e dal Servizio Veterinario competente, il quale espletterà la vigilanza su di esso e ne assicurerà lo svolgimento delle funzioni sanitarie.

Articolo 5

Il Rifugio Argo dovrà promuovere iniziative ed organizzare manifestazioni, mostre e quanto altro necessario a sensibilizzare i cittadini per una seria ricollocazione dei cani presso i privati.

- b) spese per il mantenimento, costi energetici ed ogni altro onere derivante dalla custodia del cane, per un costo giornaliero di €2,58 al verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:
- dall' 11° giorno sino ad un massimo di giorni 90;
 - il superamento di n.12 cani custoditi;
- c) il Comune rimborserà al Rifugio Argo le spese da questo anticipate per eventuali interventi chirurgici effettuati su animali feriti non tatuati per i quali abbia richiesto la cattura, a condizioni che:
- la necessità dell'intervento chirurgico venga dichiarata per iscritto dal Servizio Veterinario;
 - alla richiesta di rimborso venga allegata copia della documentazione fiscale attestante l'ammontare delle spese sostenute;
- d) nel caso di animali tatuati il rimborso delle spese sostenute dal Rifugio Argo per la cattura, eventuali interventi chirurgici effettuati, con le condizioni esposte al precedente punto c), ed il mantenimento dello stesso a partire dal 1° giorno di custodia, punto b), sarà a carico del legittimo proprietario.

Il pagamento delle somme dovute avverrà previa presentazione di fatture emesse ogni sessanta giorni accompagnata da idoneo rendiconto relativo alle catture effettuate ed al mantenimento dei cani precedentemente accalappiati.

Si stabilisce che le tariffe suddette saranno aggiornate, con decorrenza dal mese di stipula della presente convenzione, ogni anno in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

Articolo 9

La durata della presente convenzione è di anni cinque a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata secondo modalità concordate fra le parti.

E' facoltà di entrambe le parti dare disdetta anticipata della convenzione, con un preavviso di dodici mesi, solo in caso di motivate ragioni.

Si stabilisce che a fine rapporto i cani presenti nel Rifugio non verranno consegnati alla nuova struttura individuata dal Comune, ma continueranno ad essere mantenuti presso il Rifugio Argo a condizioni concordate al di fuori della presente convenzione.

La convenzione, potrà essere comunque risolta in qualsiasi tempo nell'ipotesi di inadempienze contrattuali, maltrattamenti degli animali ospitati o per altre ragioni di pubblico interesse.

Articolo 10

Viene stabilito che gli incarichi attualmente affidati dal Comune al Rifugio Argo sono assorbiti dalla presente convenzione allorchè assumerà efficacia.

Articolo 11

Amministratori e personale del Comune, nonché gli incaricati dell'A.S.L. potranno, in ogni momento, effettuare sopralluoghi presso il canile del Rifugio Argo, per verificare la tenuta dei registri, la presenza degli animali, il loro numero, le condizioni igieniche e di salute in cui si trovano, senza che il Rifugio Argo possa fare opposizione alcuna.

Articolo 12

Le spese della presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

**Responsabile Area Territorio
(Geom. DEPETRIS Sergio)**

**Presidente dell'Associazione "Rifugio Argo"
(Signora CERONI Lidia)**
